

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5651

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BELLOTTI

Disposizioni per l’assistenza e il sostegno tecnico-amministrativo delle imprese in crisi

*Presentata il 14 dicembre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Paese sta attraversando, in questi mesi, un periodo di crisi economica che sta minando il tessuto produttivo e che, in alcuni casi, sta mettendo a dura prova la stabilità sociale. Le difficoltà che i cittadini stanno attraversando nascono da una condizione di instabilità del settore finanziario innescata inizialmente nel contesto extra-continentale, che ha poi messo allo scoperto le debolezze insite nei Paesi membri dell’Unione europea, incentrate prevalentemente sull’eccessivo ricorso all’indebitamento. A questo si accompagna una debolezza del sistema bancario che ha messo in pregiudizio sia i singoli istituti, sia la loro capacità di erogare il credito. Questa situazione ha portato a pesanti ricadute su imprese e lavoratori: il Governo ha deciso di ricorrere a un forte aumento di una tassazione già di per sé elevata, mentre le banche rifiutavano di finanziare le imprese. Le risorse a disposizione delle famiglie diminuiscono e con esse diminuisce

l’attitudine al risparmio e al consumo. La recessione morde i ceti più bassi della popolazione e costringe molte piccole e medie imprese, tessuto connettivo della nostra economia, alla chiusura, con conseguenti ricadute sul piano occupazionale.

La situazione è dunque preoccupante, ma più negativa della crisi, più della recessione e del crollo dei consumi e della produzione industriale può essere, tuttavia, la percezione dello Stato come distante, se non, addirittura, come nemico. Molti settori della popolazione, infatti oltre ad avvertire come spropositata la tassazione, a fronte della scarsa qualità dei servizi e dell’inefficienza della pubblica amministrazione, avvertono la fredda indifferenza delle istituzioni rispetto al disagio che producono la povertà e la disperazione. La cronaca riporta ormai decine di casi di imprenditori, lavoratori, disoccupati e finanche pensionati che si tolgono la vita. Nessuno ha soluzioni facili né immediate, ma un gesto di sensibilità e

di vicinanza va espresso, dato che il disinteresse non può che creare acrimonia, a volte persino giustificata.

Il Parlamento deve riappropriarsi del suo ruolo di guida della nazione, di mediatore di interessi e di cinghia di trasmissione tra cittadini e Repubblica. Questa proposta di legge vuole essere un primo passo su questo cammino. Essa prende spunto da un percorso già iniziato e giunto a un punto significativo dell'*iter* realizzativo, ma mai completato, nell'ambito dell'attività portata avanti dal sottoscritto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale progetto, al tempo denominato «*Task force* manageriale per imprese in crisi», nasceva dalla collaborazione con le associazioni di rappresentanza manageriali e dal dialogo con le forze sociali su un semplice presupposto: la fase della crisi rappresenta per le aziende solo l'ultimo passo di un percorso molto più articolato in cui la difficoltà si trasforma solo gradatamente in vera e propria emergenza.

Il contesto economico-finanziario in cui si trovano a operare le imprese in questa specifica congiuntura di crisi comporta spesso gravi difficoltà alle realtà aziendali piccole e medie, che in alcuni casi non dispongono di utili competenze, le quali, invece, si trovano abitualmente nelle imprese di dimensioni medio-grandi o grandi. Quindi, in alcune situazioni di pre-crisi un intervento professionale, una consulenza in materia di bilancio, di ricerca del credito o di gestione di marchi e di brevetti può essere la chiave di volta per salvare l'azienda e i posti di lavoro che essa offre.

Va considerato che, nel contempo, le difficoltà delle grandi imprese legate alla crisi hanno portato al licenziamento di molti dirigenti, il cui reinserimento lavorativo è spesso complicato dalla difficoltà di trovare domanda di lavoratori con *skill* molto specifici o dall'età spesso non giovanissima di questi lavoratori, anche se ancora lontani dal momento della pensione. Queste e altre premesse hanno condotto alla presentazione di una proposta di legge volta a mettere a disposizione

delle piccole e medie imprese in difficoltà la collaborazione di gruppi di *manager*, supportata da una commissione nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico. Gli obiettivi sono quelli di intervenire su imprese in stato di difficoltà, ma non ancora in crisi, integrando le carenze informative o manageriali, per migliorare il perseguimento degli obiettivi commerciali e di bilancio e per evitare fallimenti o procedure concorsuali.

Il vantaggio che, di riflesso, scaturisce da un salvataggio aziendale non è soltanto di tipo meramente economico ma, com'è noto, è quello di salvaguardare i livelli di occupazione nella piccola e media impresa durante la fase acuta della crisi economica in corso e di rimettere in attività professionalità manageriali preziose e non utilizzate. L'intento è quello di accompagnare le aziende verso il mercato creando un luogo di incontro fra una domanda e un'offerta di lavoro finora disomogenee (*manager* e piccole e medie imprese), ma che, alla luce dell'attuale situazione economica e in considerazione delle reciproche esigenze, possono creare una sinergia vitale per le dinamiche di mercato di intere aree produttive.

Ripercorrendo lo schema della proposta di legge, l'articolo 1 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Commissione per il sostegno delle imprese in crisi.

L'articolo 2 stabilisce la composizione e le durata in carica della Commissione.

L'articolo 3 istituisce l'ufficio di presidenza e la segreteria della Commissione.

L'articolo 4 stabilisce i compiti della Commissione.

L'articolo 5 istituisce un albo, tenuto dalla Commissione, denominato «*Manager per l'Italia*», che include alte professionalità al momento inattive, che si mettono a disposizione come consulenti di imprese in crisi.

L'articolo 6 specifica l'attività di consulenza manageriale in favore delle imprese in crisi da parte di soggetti iscritti all'albo.

L'articolo 7 precisa che la legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione della Commissione  
per il sostegno delle imprese in crisi).*

1. Al fine di garantire assistenza, indirizzo e supporto alle piccole e medie imprese che versano in condizioni di crisi finanziaria, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per il sostegno delle imprese in crisi, di seguito denominata « Commissione ».

### ART. 2.

*(Composizione e durata  
della Commissione).*

1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dello sviluppo economico e dura in carica due anni. Oltre al Ministro dello sviluppo economico ne fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) tre componenti delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un componente delle associazioni di rappresentanza manageriale maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Almeno una volta l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

## ART. 3.

*(Ufficio di presidenza e segreteria della Commissione).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, fra i componenti della Commissione sono designati il vicepresidente e il segretario che, con il medesimo Ministro, che lo presiede, costituiscono l'ufficio di presidenza della Commissione.

2. Al vicepresidente spettano la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione nei confronti del Ministro dello sviluppo economico sulle iniziative in corso di svolgimento.

3. Per l'espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una segreteria nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ART. 4.

*(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione costituisce una struttura di indirizzo, coordinamento e supporto all'attività dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5. La Commissione, inoltre, esercita una funzione consultiva nei confronti del Ministro dello sviluppo economico in materia di provvedimenti di competenza dello Stato per il sostegno delle piccole e medie imprese.

2. In particolare, la Commissione:

a) cura la tenuta dell'albo;

b) raccoglie le segnalazioni pervenute dalle imprese in crisi e valuta la possibilità e l'opportunità di un intervento da parte dei soggetti iscritti all'albo;

c) selezione e incarica soggetti iscritti all'albo per interventi presso le singole imprese;

d) funge da intermediaria, ai fini del rimborso delle spese pattuito tra le imprese e i soggetti iscritti all'albo;

e) stipula convenzioni con associazioni di categoria per la gestione diretta degli interventi *in loco*;

f) in caso di gravi inadempienze di un soggetto iscritto all'albo può, con voto a maggioranza, disporre la sospensione o la cancellazione dal medesimo albo;

g) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati nel settore economico;

h) redige un rapporto annuale per il Ministro dello sviluppo economico sulle proprie attività;

i) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro dello sviluppo economico.

#### ART. 5.

*(Istituzione dell'albo « Manager per l'Italia »).*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'albo « *Manager per l'Italia* », di seguito denominato « albo », al quale possono essere iscritti soggetti con esperienza manageriale che intendono svolgere attività volontaristica in favore di imprese in crisi. La tenuta dell'albo è affidata alla Commissione.

2. Per l'iscrizione all'albo occorre:

a) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o contro il patrimonio, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e nel massimo a tre anni, ovvero per un altro

delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna comportante l'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, o una condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;

d) avere svolto nei cinque anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all'albo, e per almeno dieci anni consecutivi, attività di livello dirigenziale presso imprese private o della pubblica amministrazione;

e) essere in condizione di quiescenza o non esercitare, comunque, nessuna attività lavorativa.

3. Le associazioni di rappresentanza manageriale possono, attraverso convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico, registrare i loro iscritti o parte di essi all'albo qualora essi possiedano i requisiti di cui al comma 2.

#### ART. 6.

*(Attività di consulenza manageriale).*

1. Su richiesta dell'impresa in crisi la Commissione individua, nell'ambito dei soggetti iscritti all'albo, uno o più soggetti, scelti in base alle loro specifiche competenze, incaricati di offrire la propria consulenza per l'esercizio delle funzioni manageriali.

2. I soggetti iscritti all'albo svolgono l'attività di cui al comma 1 a titolo gratuito, a esclusione delle spese certificate di viaggio, di vitto e di alloggio che sono poste a carico delle imprese interessate.

3. In caso di fallimento dell'impresa, le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo dai soggetti iscritti all'albo sono considerate atti conservativi e la Commissione è creditore privilegiato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile.

4. Il soggetto iscritto all'albo può opporre il proprio rifiuto a una richiesta di consulenza manageriale da parte della Commissione, anche senza motivazione. Dopo tre rifiuti consecutivi, il soggetto è cancellato dall'albo.

5. Il soggetto iscritto all'albo può interrompere il proprio servizio di consulenza manageriale, previa motivazione scritta. In tale caso l'impresa provvede al rimborso delle eventuali spese sostenute dal medesimo soggetto. La Commissione, su richiesta dell'impresa, provvede a incaricare altri soggetti iscritti all'albo.

6. L'impresa può decidere in qualsiasi momento di cessare di avvalersi del servizio di consulenza manageriale, fermo restando l'obbligo di rimborso delle eventuali spese sostenute dal soggetto incaricato.

#### ART. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00



\*16PDL0067110\*